

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente REBECCHINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2
FELICETTI (PCI).....	2
VETTORI (DC).....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 11,25.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio. Ricordo che il senatore Leopizzi ha già svolto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Intervenendo in tale sede, ricordo che il presente disegno di legge è inteso a recepire la direttiva CEE n. 85/1 che figura anche nell'elenco delle direttive contenuto nel disegno di legge n. 795 che domani o dopodomani sarà esaminato dall'Assemblea del Senato.

Stante la duplicazione tra il presente disegno di legge e il più ampio disegno di legge n. 795, si pone ora una alternativa: abbandonare il disegno di legge rimettendoci all'Assemblea perchè mantenga l'inserimento di questa direttiva nel disegno di legge n. 795, oppure approvare il disegno di legge n. 2054, segnalando all'Assemblea la necessità di un emenda-

mento che depenni questa direttiva dall'elenco inserito nel disegno di legge n. 795.

I motivi che consigliano la seconda soluzione sono due: in primo luogo la maggiore completezza del disegno di legge n. 2054; in secondo luogo il pericolo che il disegno di legge n. 795, che ha per oggetto una materia più ampia, possa incontrare qualche difficoltà in Aula ed in seguito presso l'altro ramo del Parlamento. Pertanto, approvare il disegno di legge n. 2054 permetterebbe — con ogni probabilità — di definire in tempi più brevi una normativa migliore.

FELICETTI. Il Gruppo comunista ritiene che, avendo già avviata con larga concordanza di vedute la discussione del disegno di legge n. 2054, lo si possa approvare indipendentemente dalla discussione che si svolgerà in Aula sul disegno di legge n. 795, che riguarda la delega al Governo per il recepimento complessivo delle direttive comunitarie.

VETTORI. Signor Presidente, è superfluo affermare che il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo sui contenuti del disegno di legge n. 2054. Vorrei tuttavia profittare dell'occasione per dire che forse sono eccessive le nostre preoccupazioni sul cammino del disegno di legge n. 795. Non intendo creare ulteriori difficoltà, ma vorrei pregarla, signor Presidente, di far presente che la nostra Commissione non ha espresso il suo parere sul disegno di legge n. 795 che recepisce almeno 50 direttive riguardanti l'industria, e particolarmente il settore chimico.

Ritengo necessario raccomandare al relatore e alla Commissione affari costituzionali che quanto meno i tempi di applicazione — anch'è abbondantemente scaduti nel resto della Comunità — vengano mantenuti in Italia.

PRESIDENTE. Il parere è stato richiesto e rimesso alla Sottocommissione pareri, che però non lo ha espresso.

Credo che in questo senso dovremmo fare un po' di autocritica, in quanto non siamo stati solleciti nell'esprimere il parere sul recepimento delle direttive comunitarie. Cogliendo la sostanza dell'intervento del senatore Vettori, mi farò carico quale coordinatore dei lavori

della Commissione di valutare tutte le richieste di parere sulle direttive comunitarie.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. All'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n.80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti:

a) la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente:

«Unità di lunghezza.

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di  $1/299792458$  di secondo.

(17<sup>a</sup> CGPM 1983, Ris. 1)».

b) Nel capitolo I, punto 4:

1) la tabella è completata con le voci seguenti:

GRANDEZZA	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg(*)	1 mm Hg=133,322 Pa
Sezione efficace	barn	b	1 B=10 <sup>-28</sup> m <sup>2</sup>

2) Il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

«I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10<sup>2a</sup> è tuttavia denominato "ettaro"».

c) Nel capitolo II:

1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;

2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

«I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1987)

simboli della precedente tabella, ad eccezione del simbolo <sup>8</sup>.».

**È approvato.**

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, nonché del relativo allegato come modificato dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale*

*e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO